	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Individuazione punto di ormeggio e sbarco pescato nel Compartimento marittimo di Monfalcone banchina "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro.
Autorizzazione temporanea M/P SIRIO II – 3MN1056.**

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;

- il regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- il regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di sicurezza per la navigazione e della vita umana in mare approvato con D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all’attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo” e ss.mm.ii.;

Visto l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti”, comprese le funzioni amministrative relative alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l’art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visti i provvedimenti della Regione e le ordinanze dell’Autorità marittima che regolano l’operatività della pesca locale nel Compartimento marittimo di Monfalcone, nel rispetto delle modalità e di tutti i limiti spaziali e temporali fissati dalla normativa nazionale e regionale vigente alle quali ci si conforma;

Preso atto della situazione di difficoltà/pericolosità della navigazione creatasi a causa dei ritardi dei lavori di dragaggio dei canali lagunari e le esigenze emerse da parte del naviglio locale di maggiori dimensioni, con specifico riferimento al m/p SIRIO II – 03MN1056 di cui la richiesta acquisita al prot. n. AGFOR-GEN-2021-73507 del 19/10/2021, di individuare congiuntamente con le Autorità competenti in località Porto Nogaro, un punto di ormeggio e sbarco del pescato, tenuto conto dell’idoneità e conformità dell’area ai requisiti minimi strutturali e sanitari e della compatibilità dei movimenti del peschereccio all’interno del canale navigabile con il traffico commerciale;

Vista la nota del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, prot. n. 28946 del 25/10/2021, dove esprime il proprio parere favorevole all’utilizzo temporaneo del tratto di banchina di “Porto Vecchio” in località Porto Nogaro per le operazioni di sbarco del pescato da parte del m/p SIRIO II – 3MN1056 con i requisiti minimi e le modalità ivi indicate;

Vista la nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro, prot. n. 7903 del 29/10/2021, con la quale informa di avere autorizzato il m/p SIRIO II – 3MN1056, ai soli fini della sicurezza della navigazione, ad ormeggiare temporaneamente presso la banchina di “Porto Vecchio” in località Porto Nogaro, tra le bitte n. 3 e n. 4 a partire dall’estremità della testata della medesima, giusta autorizzazione R. 151 del 29/10/2021;

Vista la nota del Servizio portualità e logistica integrata, prot. n. 71795 del 05/11/2021, con la quale fornisce il proprio nullaosta temporaneo all’utilizzo dell’area portuale in esame da parte del m/p SIRIO II – 3MN1056, gli obblighi e le prescrizioni a carico dell’impresa armatrice del peschereccio per lo svolgimento delle operazioni di ormeggio e movimentazione del prodotto;

Ritenuto necessario procedere all’emanazione del presente provvedimento autorizzativo, di natura temporanea, di individuazione di un punto di ormeggio e di sbarco del pescato nel tratto di banchina di Porto Vecchio” in località Porto Nogaro a favore del m/p SIRIO II – 3MN1056;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante “Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, che approva il “Regolamento recante criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura”, in attuazione dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

Per quanto in premessa,

DECRETA

Articolo 1

1. Il tratto di banchina di "Porto Vecchio" in località Porto Nogaro, tra le bitte n. 3 e n. 4 a partire dall'estremità della testata della medesima, individuato nell'allegato cartografico al presente provvedimento, è utilizzato temporaneamente dal m/p SIRIO II – 03MN1056 quale punto di ormeggio e sbarco del pescato nella porzione di banchina antistante l'accosto.
2. Le operazioni di sbarco del prodotto ittico devono effettuarsi nelle giornate in cui è consentita l'attività di pesca e nelle fasce orarie previste.
3. Vengono mantenuti i requisiti sanitari essenziali per lo svolgimento delle ordinarie attività di pesca con l'uso di fonti luminose e approwigionamento idrico presenti a bordo dell'imbarcazione.
4. Le operazioni di sbarco del pescato devono essere effettuate per il tempo strettamente necessario al completamento delle medesime e il trasporto del pescato deve avvenire con mezzo idoneo e con unica ed esclusiva destinazione il Mercato Ittico di Marano Lagunare.
5. Il presente provvedimento ha validità sei mesi dalla data di emanazione.

Articolo 2

1. È fatto obbligo al comandante/armatore del m/p SIRIO II – 03MN1056 a comunicare preventivamente all'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro i propri movimenti all'interno del canale navigabile con le modalità prescritte dalla stessa Autorità marittima, giusta autorizzazione R. 151 del 29/10/2021

Articolo 3

1. È fatto obbligo all'impresa armatrice di:
 - a) adoperare ogni accorgimento necessario ad evitare pregiudizio al normale uso alle aree limitrofe a quella autorizzata;
 - b) impegnarsi per impedire che lo svolgimento delle proprie attività possano determinare fenomeni di inquinamento incompatibili con quelli tollerati dalla normativa vigente;
 - c) partecipare, con il responsabile dell'inquinamento, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale secondo le norme vigenti in materia nel caso in cui, anche accidentalmente, si verifichi un inquinamento nell'ambito dell'area in questione;
 - d) la banchina potrà essere utilizzata solo per carico e scarico e non potrà essere adibita a stoccaggio o deposito merce che non siano di carattere prettamente temporaneo, ovvero per il tempo necessario allo scarico ed al carico sull'idoneo mezzo di trasporto e l'impresa armatrice dovrà farsi carico di tutte le operazioni di pulizia necessarie a mantenere la stessa area nel medesimo stato di pulizia e manutenzione presenti al momento dell'inizio dell'utilizzo del bene demaniale;
 - e) rispettare tutte le modalità operative e di utilizzazione dell'area, con particolare riguardo alle precauzioni concernenti la sicurezza, e ad ottemperare alle prescrizioni fornite dalle altre Amministrazioni pubbliche competenti;
 - f) rispondere di tutti i danni che possano derivare a cose e a terzi per effetto dell'occupazione e dell'esecuzione delle operazioni portuali, manlevare l'Amministrazione Statale e Regionale da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che dovessero derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza dalla presente autorizzazione. L'impresa armatrice assume l'obbligo di non richiedere risarcimenti per infortuni o danni dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza, o da qualsiasi altra causa; a tal fine dovrà inviare copia della polizza assicurativa RCT/O al Servizio portualità e logistica integrata.

Articolo 4

1. Al termine del periodo di utilizzo dell'area l'impresa armatrice dovrà dare immediata comunicazione, al Servizio portualità e logistica integrata unitamente all'invio di idonea documentazione fotografica dimostrativa dello stato dell'area completamente liberata.
2. Ogni eventuale esigenza di variazione e/o proroga del periodo di utilizzo dell'area dovrà essere richiesta preventivamente al Servizio caccia e risorse ittiche.

3. È facoltà della Regione, a seguito dell'inosservanza delle prescrizioni poste dalle Autorità competenti, ovvero per esigenze di pubblico servizio, di sospendere, revocare o annullare il presente atto.

Articolo 5

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento; i trasgressori sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e, per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.


Articolo 6

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone – Ufficio Circondariale marittimo di Porto Nogaro a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

Il Direttore di Servizio
Avv. Valter Colussa

(Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.)

Il Funzionario: dott. Franco Manzin

 Ormeaggio con punto di sbarco del prodotto ittico
m/p SIRIO II - 3MN1056




REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio caccia e risorse ittiche

cacciapesca@regione.fvg.it
agricoltura@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 757
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Estratto C.T.R. - scala 1:5000



Ingrandimento

